

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



39 del 24 ottobre 2025

Dopo la pubblicazione del disegno di legge di bilancio e del resoconto della Commissione Arconet, emerge una pressione crescente sulla contabilità finanziaria, che sarà ulteriormente revisionata: le previsioni di cassa diventeranno più stringenti, sarà necessario trasmettere alla BDAP i residui secondo il quinto livello del piano dei conti e, per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, dovranno essere indicate le attività e le tempistiche del processo di spesa. Una stretta preoccupante, soprattutto in vista della riforma Accrual.

Scadenzario

Per poter scaricare le scadenze aggiornate occorre utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



Legge di bilancio 2026. Il testo bollinato e la relazione tecnica

Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato dal Capo dello Stato; il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni.
Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Legge di bilancio 2026, Direttivo Anci: segnali positivi e criticità

Il disegno di legge di Bilancio 2026 contiene segnali positivi e criticità. In partenza va registrato un dato: permangono i tagli istituiti con le ultime due manovre, ma quest'anno, a differenza di altri settori della p.a., il comparto dei Comuni non sarà colpito da ulteriori tagli e riduzioni di risorse. Leggi l'[articolo](#).

Contabilità



Rassegna. Previsioni di cassa sotto esame: Arconet prepara la stretta sui bilanci degli enti

La Commissione Arconet accende un faro sugli scostamenti tra le previsioni di cassa iscritte nei bilanci degli enti e le effettive movimentazioni, aprendo la discussione in vista di possibili modifiche ai principi contabili.

È quanto emerge dal verbale della seduta del 24 settembre scorso, pubblicato in questi giorni sul sito della Commissione, dal quale, a seguito dell'esame delle percentuali di realizzazione delle previsioni di bilancio risultanti dai dati Bdap relativi al periodo 2016-2023 per Province, Città metropolitane, Regioni, Comuni e Unioni di comuni, è emersa la necessità di aggiornare i principi contabili riguardanti le previsioni di cassa. Nel mese di settembre, anche i rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale, verificando la possibilità di elaborare previsioni di finanza pubblica degli enti territoriali basate sui bilanci di previsione, hanno riscontrato le medesime criticità.

La proposta in discussione mira a individuare le condizioni da rispettare per una corretta elaborazione delle previsioni di cassa.

Sul fronte delle entrate, il totale delle previsioni di cassa, al netto delle partite di giro, non dovrebbe superare la seguente somma algebrica:

- più il totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,
- più il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente,
- meno il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio e
- meno il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente.

La proposta attua il principio della coerenza del bilancio, considerando che le entrate confluite nel Fcde rappresentano, sulla base dell'andamento dell'ultimo quinquennio, risorse che mediamente l'ente non riesce a incassare.

Sul fronte dei pagamenti, la proposta prevede che il totale delle previsioni dei pagamenti non debba superare la somma del fondo di cassa iniziale e del totale delle previsioni di riscossione. Inoltre, il totale delle previsioni di cassa delle spese, sempre al netto delle partite di giro, non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:

- residui passivi alla chiusura dell'esercizio più il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta alla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2, lettere b) e g) dell'allegato 4/2). A tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell'esercizio successivo e comprese le spese di competenza dell'esercizio precedente da pagare nell'esercizio di riferimento,
- meno i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza "di cui già impegnato" oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell'esercizio,
- meno la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal "di cui fondo pluriennale vincolato",
- meno gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti futuri.

In sostanza, occorre escludere dalle previsioni di cassa delle spese tutte le voci per le quali non si prevede di effettuare pagamenti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per garantire la coerenza tra le previsioni di competenza e quelle di cassa, la proposta prevede che, qualora il totale delle previsioni dei pagamenti non sia sufficiente a coprire il totale delle spese di competenza e dei residui effettivamente esigibili nel corso dell'esercizio, sia necessario assicurare il pagamento delle obbligazioni già assunte, costituite dai residui passivi esigibili e dalla quota degli stanziamenti di competenza "di cui già impegnato", e ridurre gli stanziamenti delle spese di competenza, trattandosi di autorizzazioni di nuove spese.

Durante la seduta, Anci e Upi hanno richiesto ulteriori analisi e approfondimenti. La proposta è stata pertanto rinviata, ma l'intervento della Commissione accende un faro sulla necessità di predisporre previsioni di cassa realistiche e veritiere, coerenti con il Piano dei flussi di cassa, i cui stanziamenti devono consentire la corretta verifica della compatibilità degli impegni di spesa che ciascun responsabile di servizio è tenuto ad attestare ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel. Infine, il tema riappare nell'articolo 118, primo comma, del disegno di legge di bilancio 2026, dove è annunciata la modifica dei principi contabili in materia, da adottare con decreto entro il 31 marzo 2026.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Rendiconto 2025 controllato da Bdap: Arconet spiega come approvarlo in sei passaggi

Svelati i dettagli dell'operazione che consentirà ai consigli degli enti locali di approvare i rendiconti prodotti dalla Bdap, una volta elaborato il file XBRL.

Come anticipato su questo quotidiano l'8 ottobre scorso, a partire dal rendiconto 2025 gli enti territoriali potranno infatti ottenere dalla Bdap il file in formato PDF del rendiconto da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Il progetto "Approvazione Rendiconto inviato alla Bdap" nasce dall'obiettivo prioritario della Ragioneria generale dello Stato di garantire la piena corrispondenza tra il rendiconto formalmente approvato dagli enti territoriali e il documento contabile trasmesso alla Banca Dati Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni (Bdap).

A tal fine, nel 2022 la RgS ha avviato una sperimentazione biennale del progetto, che ha coinvolto complessivamente 23 enti e si è conclusa positivamente con l'approvazione dei rendiconti 2023.

Gli enti partecipanti hanno poi potuto continuare a utilizzare la procedura "Approvazione Rendiconto inviato alla Bdap" anche per il rendiconto 2024, così da testare le nuove funzionalità informatiche sviluppate sulla base dei risultati della sperimentazione.

Non essendo emerse criticità, dal rendiconto 2025 tutte le amministrazioni territoriali – Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Città metropolitane, Province e Comuni – potranno avvalersi della nuova procedura che, sulla base dei dati inviati alla Bdap, consente di predisporre e acquisire il file PDF del rendiconto da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Le amministrazioni che sceglieranno di adottare la nuova modalità dovranno attenersi rigorosamente all'iter descritto nelle linee guida (anticipato nella riunione della Commissione Arconet del 24 settembre):

1. Registrazione alla Bdap della decisione di avvalersi della procedura, attraverso la nuova funzione "UTILIZZO PDF PER APPROVAZIONE RENDICONTO";
2. Trasmissione alla Bdap dei dati XBRL del rendiconto con stato di approvazione "preconsuntivo";
3. Verifica delle eventuali segnalazioni di errore da parte della Bdap e nuovo invio dei dati XBRL, sempre in stato "preconsuntivo", dopo le correzioni;
4. Acquisizione (download) del file PDF del rendiconto elaborato dalla Bdap;
5. Approvazione del PDF da parte degli organi competenti;
6. Comunicazione alla Bdap dell'avanzamento dell'iter di approvazione, aggiornando di volta in

volta gli stati di approvazione, senza necessità di rinviare il rendiconto.

La decisione di utilizzare tale procedura resterà revocabile in qualsiasi momento, tramite la funzione di registrazione già richiamata. Le linee guida illustreranno inoltre le modalità di ritrasmissione del file PDF in caso di emendamenti proposti dagli organi decisionali o di rilievi da parte dell'organo di revisione, senza dover abbandonare la procedura.

Nella copertina del rendiconto in PDF saranno riportate le informazioni anagrafiche dell'ente, sempre modificabili e integrabili, e un'indicazione sul grado di superamento dei controlli Bdap, che comparirà anche nel piè di pagina di ogni pagina del documento.

I testi relativi ai diversi gradi di superamento dei controlli saranno specificati nelle linee guida.

Per ottenere l'indicazione di superamento di tutti i controlli Bdap, l'ente dovrà trasmettere prima i dati contabili analitici (DCA) e successivamente lo schema di rendiconto, così da consentire la verifica di coerenza tra i due livelli informativi.

In caso di esito positivo, nella copertina e nei piè di pagina del documento comparirà la dicitura:

“Il documento ha superato TUTTI i controlli Bdap previsti con riferimento all'esercizio XXXX”.

Per il momento non è previsto che la nuova procedura diventi obbligatoria.

Resta invece complessa l'eventuale estensione al bilancio di previsione, la cui approvazione comporta un iter più articolato e caratterizzato – a differenza del rendiconto – dalla possibilità di presentare e discutere emendamenti da parte del Consiglio.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Sì all'assicurazione dei progettisti pubblici in deroga al divieto di copertura per responsabilità erariale

Con la deliberazione n. 19/2025, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha stabilito che l'obbligo di copertura assicurativa per progettisti e verificatori interni, previsto dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), costituisce una deroga speciale al divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile sancito dall'articolo 3, comma 59, della legge 244/2007.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Enti locali in dissesto finanziario e ammissione dei crediti alla massa passiva: il riparto di giurisdizione

È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso gli atti dell'organo straordinario di liquidazione del Comune in stato di dissesto finanziario con i quali viene formulata una proposta transattiva ex art. 258 del d.lgs. n. 267/2000 senza riconoscimento del privilegio previsto dagli artt. 2745 e s.s. c.c. per crediti di lavoro dipendente.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Gestione fondo pluriennale vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un fondamentale strumento giuscontabile che possiede una funzione programmatica e di controllo cruciale per gli enti. La sua ragion d'essere è colmare lo sfasamento temporale tra l'incasso delle entrate (solitamente vincolate) e la loro successiva utilizzazione per adempiere alle funzioni istituzionali.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero del Lavoro. DURC e “scostamento non grave”: chiarimento su limiti regolarità contributiva

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, in risposta a un interpellato, come debbano essere considerate ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) le situazioni debitorie composte esclusivamente da sanzioni o interessi, anche se il contributo principale è stato saldato.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



Ministero dell'Interno. Associazionismo anno 2025

Si comunica che la Direzione Centrale per la Finanza locale, sulla base delle certificazioni telematiche pervenute, ha quantificato, ai sensi del D.M. 1° settembre 2000, n.318 e s.m.i., nonché delle Intese nn.21 e 22 del 6 marzo 2025, sancite in sede di Conferenza Unificata, le assegnazioni di risorse di seguito riportate: a) Contributo alle Unioni dei Comuni e alle Comunità montane le cui regioni non sono destinatarie, per l'anno 2025, delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale; b) Contributo, per l'anno 2025, alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.

Leggi l'[articolo](#).



Consiglio dei Ministri. Bilancio di previsione dello Stato, stanziati per il triennio 2026 – 2028 circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e la revisione ISEE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Il disegno di legge prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui. La manovra, che non comporta un aumento del disavanzo pubblico, è responsabile e sostenibile, conferma il percorso di risanamento dei conti dello Stato con la priorità verso i redditi più bassi, il lavoro dipendente, il ceto medio, la famiglia, le imprese attraverso misure mirate. Sostiene il potere d'acquisto delle famiglie, rafforza il sistema sanitario e favorisce la competitività delle imprese.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



ARAN. Corte Costituzionale- determinazione dell'indennità

risarcitoria: per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato non è rilevante l'emolumento di fine rapporto in concreto spettante ai lavoratori

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo numero 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego T.U.P.I.) come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo numero 75 del 2017, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro. Il giudice a quo, chiamato a decidere sulla liquidazione dell'indennità risarcitoria in favore di un dipendente pubblico illegittimamente licenziato e poi reintegrato, aveva ritenuto di non poter commisurare la stessa "all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto" (TFR), come testualmente previsto dall'articolo 63 T.U.P.I., in quanto il ricorrente – già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 – non aveva optato per il passaggio al regime del TFR, continuando ad essere assoggettato al diverso regime dell'indennità premio di servizio (IPS).

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Corte di Cassazione: danno da demansionamento

La Corte sottolinea che "il danno da demansionamento non è in re ipsa e deve pur sempre essere dimostrato (seppure, eventualmente, a mezzo presunzioni e/o massime di esperienza) da chi si assume danneggiato (cfr., ex aliis, Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572)"; il principio è stato ulteriormente precisato in successive decisioni in particolare evidenziandosi che il risarcimento del danno professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Spese viaggio e soggiorno amministratori allineate a quelle dirigenti, via libera della Stato-città

La conferenza Stato-città dà il via libera allo schema di decreto del ministero dell'Interno che allinea il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali a quanto già previsto per i dirigenti degli enti stessi. La decisione, da sempre auspicata da Anci, arriva dopo quindici anni dall'ultimo decreto.

Leggi l'[articolo](#).

Partecipate e servizi pubblici locali



Corte dei Conti. Compenso amministratori società pubbliche

In assenza di una specifica legge che lo consenta, il limite di spesa per i compensi degli amministratori di determinate società, stabilito all'80% del costo totale sostenuto nel 2013, non può essere superato.

Leggi l'[articolo](#).

Revisione



Ministero dell'Interno. Elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Presentazione delle nuove domande di iscrizione nell'Elenco in vigore dal 1° gennaio 2026 e adempimenti per i soggetti già iscritti

Con decreto ministeriale del 22 ottobre 2025, visualizzabile nelle “Risorse correlate”, è stato approvato l'avviso relativo alle modalità e ai termini per l'iscrizione nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2026. La richiesta di mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, perentoriamente dalle ore 12.00 del 27 ottobre 2025 alle ore 12.00 del 16 dicembre 2025, secondo le modalità stabilite nel suddetto avviso.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Ministero dell'Interno. Commissioni consiliari permanenti: rispetto del criterio di rappresentanza proporzionale

La commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza di tutte le forze politiche nel consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Impianti sportivi, ecco i casi in cui è possibile l'affidamento diretto della gestione

In taluni casi è possibile per un'amministrazione l'affidamento diretto della gestione dell'impianto sportivo, derogando all'evidenza pubblica. Ma questo solo a precise condizioni.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Servizi sociali: squilibri territoriali nella spesa pro-capite Comuni

La Corte dei Conti (Sezione Autonomie, Delibera n. 18/SEZAUT/2025/FRG) ha lanciato un allarme sulla spesa sociale negli enti territoriali (2019-2024), evidenziando forti squilibri territoriali e inefficienze.

Leggi l'[articolo](#).

IL SUNTO RAGIONERIA

La rivista è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: www.libram.it inviare un'e-mail a elisa.biekar@libram.it o telefonare allo 071-9206834